



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE®

National Professional Association of Italian Qualified Experts in Radiological Protection

Sito web: www.anpeq.it

Al Ministero del Sviluppo Economico

Al Ministero della Salute

Al Ministero del Lavoro

Al Ministero dell'Ambiente

Al Ministero della Difesa

Al ministero della Giustizia

A INAIL

A ISPRA

A ISS

Inviata via mail

Oggetto: POSIZIONE ANPEQ sul recepimento della direttiva 2013/59/Euratom

In relazione al ruolo dell'EQ/RPE e alla luce della Nuova Direttiva Europea 2013/59/Euratom, l'Associazione Nazionale Professionale degli Esperti Qualificati, considerando che:

- la Direttiva 2013/59/Euratom stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ed abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom
- la Direttiva 96/29/Euratom stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti)
- la Direttiva 97/43/Euratom riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/Euratom
- il D.Lgs 230/1995, sue modifiche ed integrazioni, definisce la figura professionale dell'esperto Qualificato

Consiglio Direttivo ANPEQ

Luisa Biazzì - Segretario Generale Legale Rappresentante, Piero Finazzi - Presidente, Daniele Nucci - Vicepresidente, Alessandro Sarandrea - Tesoriere,
Consiglieri: Bernardino Ascione, Francesco Bonacci, Samantha Cornacchia

visto:

- il programma didattico ministeriale per sostenere l'esame di abilitazione per il conseguimento del titolo di EQ (all.V del D.Lgs 230/1995 e s.m.i.) che prevede anche la conoscenza dei Controlli di Qualità relativamente alle attività radiologiche impiegate in ambito sanitario

RITIENE CHE:

1. Il RPE, visto come equivalente all'EQ, debba essere definito così come "la persona che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per effettuare misurazioni esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori della popolazione e dell'ambiente. La sua qualificazione è riconosciuta dalla Autorità competente". La sua competenza e professionalità deve essere riconosciuta in tutti i settori: medico, industriale, della ricerca, ambientale, ecc.
2. Le attribuzioni del EQ devono essere definite come nel ex Articolo 79 del D.Lgs 230/95 e devono contenere le seguenti specifiche:
 - La responsabilità della valutazione delle esposizioni per i lavoratori, per la popolazione e per l'ambiente deve essere di esclusiva competenza del EQ.
 - la effettuazione delle misurazioni e le valutazioni della esposizione in relazione al gas radon sia in ambienti lavorativi che residenziali devono essere di competenza esclusiva dell'EQ.
 - la effettuazione delle misurazioni e le valutazioni di esposizione in relazione alla presenza di NORM-TENORM devono essere di competenza esclusiva del EQ.
 - Le procedure per la effettuazione delle misure e per la definizione di anomalie radiometriche nei carichi di rottami metallici, rifiuti industriali e urbani devono essere di esclusiva competenza del EQ
 - L'effettuazione delle misure radiometriche sui semilavorati metalli deve essere di esclusiva competenza del EQ
 - La formazione dei lavoratori sulle tematiche della radioprotezione deve essere di competenza del EQ incaricato della sorveglianza fisica.
 - Le prove di assicurazione della qualità, tra cui i controlli di qualità, sulle macchine radiogene destinate alla diagnostica debbano essere di competenza del EQ (*in continuità con quanto attualmente previsto in Italia dalla figura dell'EQ:*
 - *sia gli EQ abilitati prima del 7 luglio 2001, data di entrata in vigore del D.Lgs. 187 del 26 maggio 2001 in particolare di quanto stabilito all'art.7*

Consiglio Direttivo ANPEQ

Luisa Biazzi - Segretario Generale Legale Rappresentante, Piero Finazzi - Presidente, Daniele Nucci - Vicepresidente, Alessandro Sarandrea - Tesoriere,
Consiglieri: Bernardino Ascione, Francesco Bonacci, Samantha Cornacchia

comma 13

- *sia gli EQ abilitati successivamente, dovrebbero poter svolgere le prove di accettazione/collaudo, stato, costanza sulle apparecchiature radiologiche per radiodiagnostica medica, oltre che la radioprotezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.)*
3. Mansioni strettamente esecutive inerenti alla sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni possono essere affidate, dal datore di lavoro a personale dipendente, non provvisto della abilitazione di EQ, scelto di intesa con l'EQ e che operi secondo le direttive e sotto la responsabilità del EQ stesso.
 4. Il percorso formativo del EQ deve comprendere uno specifico corso di studi post laurea definito e mirato alla formazione professionale nel settore della radioprotezione fornito dalle Università. Tale percorso deve essere separato da altre scuole e/o corsi di specializzazione oggi esistenti. L'accesso agli esami di abilitazione deve essere possibile solo a seguito del completamento di tale percorso formativo.

Successivamente alla abilitazione, la professionalità e le competenze dell'EQ dovranno essere garantite da un percorso di formazione continua.
 5. Nella commissione di accertamento della capacità tecnica e professionale richiesta per l'iscrizione nell'elenco del EQ deve essere inserito almeno un rappresentante di ANPEQ così come, dove previste, nelle Commissioni Regionali per il Rischio da Radiazioni Ionizzanti.

Il Consiglio Direttivo ANPEQ